

FRANCESCO DI CIOMMO

Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali

SOMMARIO - *Il regolamento Ue 2016/679, che sostituisce la direttiva 95/46/Ce e che entrerà pienamente in vigore in tutti gli Stati membri nel maggio 2018, introduce significative novità in materia di trattamento dei dati personali. Il saggio si concentra sull'esordio del diritto all'oblio in un testo normativo europeo, evidenziando, in particolare, come la relativa disciplina, appaia, tutto sommato, deludente, oltre che foderia di dubbi interpretativi.*

1. - «Diritto all'oblio» o «diritto alla cancellazione»? Il nuovo regolamento (Ue) 2016/679 del 27 aprile 2016, del parlamento europeo e del consiglio, relativo alla libera circolazione e alla protezione dei dati personali — pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. 119 del 4 maggio 2016, e che dal 25 maggio 2018 entrerà pienamente in vigore in tutti i paesi membri abrogando e sostituendo la direttiva 95/46/Ce, e cioè il perno dell'attuale legislazione continentale in materia di privacy — apporta numerose e rilevanti novità in materia di trattamento dei dati personali e, più in generale, in materia di diritti della personalità. Tra le altre, va segnalato che il citato regolamento rappresenta il primo testo con valenza normativa europea che riconosce espressamente l'esistenza del diritto all'oblio, la cui matrice è stata storicamente giurisprudenziale.

Ed infatti, nella rubrica dell'art. 17, accanto alla locuzione di «diritto alla cancellazione», esso pone, tra parentesi tonda, la diversa espressione «diritto all'oblio». Nella versione di lingua inglese, la rubrica dell'art. 17 è, dunque, la seguente: «Right to erasure ('right to be forgotten')». L'espressione «right to be forgotten» è inoltre utilizzata in ben tre considerando del regolamento, e cioè il 65, il 66 e il 156.

È appena il caso di precisare che l'art. 17 è inserito nel Capitolo III del Regolamento intitolato, nella versione ufficiale inglese, «Rights of the data subject» (in italiano, «Diritti dell'interessato») e, più in particolare, nella sezione 3 di tale capitolo, intitolata «Rectification and erasure» (in italiano, «Rettifica e cancellazione»).

1.1. - Come evidente dalla semplice lettura della rubrica dell'art. 17, il legislatore europeo, ponendo il richiamo al diritto all'oblio solo tra parentesi e nell'ambito di una disposizione dedicata alla cancellazione dei dati personali, sembra aver voluto inquadrare l'istituto in parola riconducendolo nell'alveo del tema relativo alla cancellazione dei dati che l'interessato può ottenere in determinati casi. Tema classico per i cultori del diritto alla privacy, posto che le tutte le normative dei vari Stati europei successive alla direttiva 95/46/Ce, in ossequio a quest'ultima, riconoscono, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla cancellazione dei dati personali tra i diritti fondamentali dell'interessato (cfr. l'art. 7 d.leg. 196/03, e cioè del t.u. italiano in materia di privacy).

In vero, durante i lavori preparatori, il testo dell'odierno regolamento si esprimeva in termini diversi ed infatti conteneva, sempre nella rubrica dell'art. 17, la formula «right to be forgotten or right to erase». Sennonché, tale formula è stata, alla fine, abbandonata vuoi per il timore di alcuni parlamentari europei circa la confusione che la congiunzione avversativa, in assenza di specificazioni, avrebbe potuto determinare, vuoi per l'ostracismo di alcuni commentatori americani che ritenevano la rubrica estesa della norma inducesse a ritenere la stessa deputata a disciplinare aspetti ulteriori rispetto alla mera cancellazione del dato (1).

Anche a prescindere da questi dettagli che possono apparire nominalistici (pur non essendolo affatto), in definitiva —

giova dirlo subito — il risultato ottenuto in materia di diritto all'oblio dal regolamento 2016/679, nel suo complesso, appare deludente.

E ciò non solo perché, tra l'altro, nella normativa europea in esame — malgrado le incertezze in proposito evidenziate dalle più recenti sentenze dei vari paesi membri dell'Unione e rafforzate dalla diversa impostazione che al tema viene riservata fuori dai confini europei (2) — manca una definizione di tale diritto, nonché una disciplina specifica dedicata all'istituto (3).

Bensi, anche e soprattutto, perché vi è il rischio che in ossequio alle nuove norme, se non interpretate nel modo giusto, si possa finire per svuotare (almeno parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto all'oblio — almeno per come declinato negli ordinamenti giuridici europei di matrice civilistica — in quanto, per l'appunto, se lo si ritenesse mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque ricompreso in quest'ultimo, il diritto all'oblio perderebbe gran parte della sua connotazione tipica (su cui infra), attorno alla quale invece, per opera pretoria, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all'interessato anche (quanto meno) il (fondamentale) diritto alla deindicizzazione (c.d. *delisting*) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti, il diritto alla anonimizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale) e il diritto all'esatta contestualizzazione del dato non più attuale che sia messo a disposizione del pubblico (4).

1.2. - Tale (seppur parziale) svuotamento di contenuto sarebbe gravido di conseguenze concrete, come appare evidente se solo si considera che la grande rilevanza assunta negli ultimi anni dal diritto all'oblio si deve principalmente al fatto che in Internet ogni materiale — notizia, prodotto editoriale o semplice dato che sia — che viene pubblicato una volta da qualcuno, in un certo sito e tramite un certo server, non solo resta in rete sostanzialmente per sempre e viene copiato, anche in automatico, da o in svariati altri siti e/o server, ma soprattutto, attraverso i motori di ricerca, può essere rinvenuto in qualsiasi momento da chiunque in modo molto semplice ed immediato, sicché non basta certo riconoscere all'interessato il diritto di pretendere la cancellazione dei dati nei confronti del titolare del singolo trattamento per risolvere il problema e, dunque, tutelare effettivamente l'interesse protetto, giacché quanto meno, a tal fine, è necessario che il diritto a chiedere la deindicizzazione sia considerato ricompreso nel diritto alla cancellazione (5). Cosa quest'ultima allo stato, però, tutt'altro che scontata, alla luce del regolamento europeo in esame.

2. - *Gli art. 16, 17, 18 e 21 del regolamento e il diritto all'oblio come puntualizzazione del diritto all'identità (dinamica).* Che il legislatore europeo, malgrado l'espresso richiamo di cui alla rubrica dell'art. 17 del regolamento, non abbia inteso disciplinare in modo specifico il diritto all'oblio, si ricava dal testo della medesima disposizione, il cui primo comma stabilisce i casi in cui l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo.

In tale comma non si precisa alcunché circa il diritto all'oblio, e lo stesso è a dirsi riguardo ai due paragrafi successivi del medesimo art. 17. La qual cosa, per l'appunto, rivela che il legislatore europeo non ha voluto disciplinare in modo specifico il diritto all'oblio, né ha voluto affermare che il diritto all'oblio consiste esclusivamente nel diritto a chiedere la cancellazione dei dati personali, ma solo riconoscere che chi lamenta una potenziale lesione (anche) del proprio interesse all'oblio, può esercitare, tra l'altro, il diritto alla cancellazione dei dati medesimi.

2.1. - La confusione che il regolamento determina accostando ambigualmente (ma, in vero, solo nella rubrica dell'art. 17) il concetto di diritto all'oblio e quello di «diritto»

— più correttamente, interesse strumentale — alla cancellazione dei dati, senz'altro risulta distonica, in senso riduttivo, rispetto all'evoluzione che l'istituto in parola ha avuto dagli anni novanta del secolo scorso ad oggi, e all'importanza che esso, sul campo, ha acquisito nel panorama dei diritti della personalità.

Come sopra cennato, infatti, la giurisprudenza degli ultimi lustri ha dimostrato che, soprattutto quando il diritto all'oblio viene leso da una pubblicazione a stampa, e cioè cartacea, l'esercizio del diritto a chiedere la mera cancellazione del dato personale non è assolutamente idoneo a tutelare l'interessato e cioè ad evitargli di subire, o continuare a subire, il danno. E questo perché, come evidente, una volta che la pubblicazione a stampa è stata realizzata e diffusa, la cancellazione semplicemente non risulta efficace.

Similmente, in realtà, è a dirsi se si ragiona di pubblicazione di notizie tramite la rete Internet, visto che il migliore equilibrio tra i vari interessi in gioco — diritto all'oblio, diritto/dovere di cronaca, diritto alla libertà di informazione, diritto ad essere informato, ecc. — raramente on-line si raggiunge valorizzando l'istituto della cancellazione in quanto, come anche di recente ha ricordato la nostra Cassazione, spesso, al contrario, il semplice aggiornamento della notizia, la sua rettifica o la sua migliore contestualizzazione tutela il diritto all'oblio senza bisogno di sacrificare troppo l'interesse alla libera fruizione dell'infinito archivio di notizie che è Internet, potenzialmente con quello confliggente, come accadrebbe in caso di cancellazione (6).

Le precisazioni appena svolte, come detto, trovano puntuali riscontri nella giurisprudenza (soprattutto nazionale) più recente, alla luce della quale può affermarsi che, nel nuovo scenario determinato in particolare dall'avvento di Internet, il concetto di diritto all'oblio è ampio e composito, tanto che il confine tra ciò che va definito diritto all'oblio e ciò che va definito diritto all'identità personale risulta molto spesso indecifrabile, e ciò anche in ragione dell'importanza sempre crescente che il diritto all'identità personale è andato acquisendo, tanto nella sua versione tradizionale quanto nella sua versione telematica o digitale che dir si voglia (7).

Per questo motivo — anche al fine di evitare la inutile frammentazione dei diritti della personalità — piuttosto che di diritto all'oblio pure e semplice appare oramai più corretto parlare (e, dunque, ragionare) di diritto alla c.d. identità dinamica dell'interessato, e cioè di diritto a che la propria identità, che viene resa pubblica attraverso i media, sia sempre costantemente aderente alla realtà, e dunque non solo aggiornata all'attualità ma eventualmente anche protetta attraverso la rimozione di informazioni non più attuali o di interesse pubblico, piuttosto che di diritto all'oblio in senso classico, e cioè di diritto a che una qualche notizia che riguarda l'interessato non risulti più in alcun modo disponibile (8).

2.2. - A questo proposito va precisato che, in verità, a prescindere dalle rubriche e, dunque, dalla tassonomia dell'articolato normativo in parola, la disciplina del regolamento applicabile al diritto all'oblio non risulta confinata nell'art. 17, in quanto anche (quanto meno) gli art. 16, 18 e 21 del medesimo regolamento risultano potenzialmente applicabili ogni qual volta l'interessato possa lamentare una lesione del suo diritto all'oblio, quanto meno se inteso, per l'appunto, in senso lato, e cioè come puntualizzazione del diritto alla sua identità dinamica (9).

Ed infatti, a tenore dell'art. 16, rubricato «Diritto di rettifica», ogni interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali che lo riguardano quando questi siano inesatti, ovvero l'integrazione qualora risultino incompleti (il che può avvenire anche in ragione del fatto che una vicenda si è evoluta e dunque i dati non sono aggiornati); mentre ai sensi dell'art. 18, rubricato «Diritto di limitazione di trattamento», in alcuni casi, indicati dalla norma, «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento».

Inoltre, ai sensi del 1° comma dell'art. 21 del regolamento, rubricato «Diritto di opposizione», «L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni».

2.3. - Alla luce di quanto appena osservato, risulta evidente come, anche considerando il diritto all'oblio come monade del tutto autonoma rispetto al diritto all'identità personale, l'interessato, piuttosto che chiedere la cancellazione, potrà, in alcuni casi, reputare più conveniente (per tema, ad esempio, che la richiesta di cancellazione non gli venga accordata) esercitare il diritto a chiedere la limitazione del trattamento, ovvero quello ad opporsi al trattamento stesso. La qual cosa conferma che al diritto all'oblio, se pure inteso in senso molto restrittivo, trovano applicazione anche altre norme del regolamento, e dunque non solo l'art. 17.

3. - L'oblio obliato. Come sopra chiarito, il regolamento Ue 2016/679 non contiene una disciplina specifica del diritto all'oblio.

Tale circostanza stupisce se solo si riflette sul fatto che in Europa attorno al concetto di diritto all'oblio negli ultimi anni si sono registrate, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, opinioni divergenti sul piano definitorio prima ancora che disciplinare; e che il legislatore dell'Unione ha deciso di adottare un regolamento proprio in ragione dell'esigenza di trattare la materia con uno strumento normativo che, considerata la sua immediata e diretta efficacia negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, si sottrae al rischio di essere maneggiato in modo diverso dai diversi legislatori dei singoli Stati in sede di recepimento o adozione (10).

3.1. - Ciò malgrado, del tutto estranei ai contenuti del regolamento sono rimasti i nodi più rilevanti che la prassi e la recente giurisprudenza hanno fatto emergere rispetto al diritto all'oblio, soprattutto se considerato nell'ottica delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare di Internet.

Al di là della inesistenza di una definizione normativa del diritto all'oblio già accennata, nulla, infatti, ad esempio, si dice nel regolamento circa la tempistica relativa al trattamento dei dati personali che può rendere lo stesso lesivo del diritto all'oblio (in definitiva, le nuove norme non offrono criteri all'interprete per giudicare la vetustà di una notizia ovvero il fatto che la stessa non è più di interesse pubblico), né circa il ruolo che rispetto ai trattamenti di dati on line svolgono i motori di ricerca o i provider gestori dei siti Internet, diversi dai siti sorgente, su cui i dati in questione sono ugualmente disponibili on line in quanto copiati da quelli, ed inoltre nulla il regolamento dice circa lo spinoso problema dell'archiviazione di un'informazione in pubblici registri (11), né circa il tema deindicizzazione di contenuti in Internet, sul quale negli ultimi anni, proprio riguardo al diritto all'oblio, come nel prosieguo si vedrà, si sono registrati importanti arresti giurisprudenziali e si è aperto un ampio dibattito dottrinale, non solo in Europa ma in tutto il mondo (12).

L'obbligo per il titolare del trattamento di comunicare la richiesta di cancellazione dell'interessato ad altri titolari del trattamento (2° comma dell'art. 17). Una interessante novità portata dal regolamento, e destinata ad operare anche in materia di diritto all'oblio, può leggersi nel 2° comma dell'art. 17, a tenore del quale «il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del par. 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Tale previsione pone, in capo al titolare del trattamento che abbia reso pubblici dati personali, un obbligo — sino ad

oggi non previsto dalla legislazione vigente — potenzialmente di grande impatto, ma che nella pratica rischia di rivelarsi sterile, in quanto il regolamento non spiega cosa si debba intendere per «titolari del trattamento» ai sensi del secondo comma dell'art. 17, e dunque non consente all'interprete di comprendere con esattezza il titolare (e, quindi, il responsabile) del trattamento che ha reso pubblici i dati personali e che sia tenuto alla cancellazione dei medesimi a chi, e dunque a quali altri «titolari del trattamento», debba comunicare la richiesta dell'interessato di cancellazione.

4.1. - Per evitare il rischio confusione, e dunque al fine di provare ad interpretare l'oscura formulazione normativa, sembra opportuno valorizzare il riferimento in essa contenuto ai concetti di «link, copia o riproduzione dei suoi dati personali». Tale riferimento induce a ritenere che il legislatore europeo voglia obbligare il responsabile del trattamento a comunicare la richiesta di cancellazione a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati da lui pubblicati, e che, in altre parole, hanno ricavato tali dati proprio dalla sua pubblicazione.

Se così non fosse, non si vede perché la norma dovrebbe limitare l'ambito di applicazione della previsione disciplinare, così come in qualche modo fa, ai titolari di trattamento interessati dalla richiesta di cancellazione in quanto questa deve considerarsi riguardare anche «link, copia o riproduzione» dei medesimi dati personali, e soprattutto non si vede perché chi ha pubblicato dati personali dovrebbe essere obbligato a comunicare la richiesta di cancellazione a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati anche se li hanno ottenuti indipendentemente dalla sua pubblicazione.

Dunque, sembra che il 2° comma dell'art. 17 voglia attribuire al titolare del trattamento una responsabilità derivante dall'aver reso pubblico il dato, dalla quale origina l'obbligo di comunicazione in parola. Il limite di tale responsabilità e del relativo obbligo, in assenza di indicazioni diverse da parte del testo normativo in esame, non può che essere la buona fede del responsabile del trattamento. Da ciò discende che quest'ultimo deve comunicare la richiesta di cancellazione a tutti i soggetti che trattano — come appena visto, attraverso «link, copia o riproduzione» dei medesimi — i dati personali da lui pubblicati, sempre che si tratti di trattamenti di cui egli abbia (o avrebbe potuto avere comportandosi diligentemente) notizia.

In definitiva, dunque, la norma non fonda un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma sembra onerare il responsabile del trattamento, qualora citato in giudizio dall'interessato che si dichiara danneggiato dall'omissione di quest'ultimo, a dimostrare che non aveva notizia, né poteva averne, circa il trattamento compiuto da un titolare a cui egli, per ipotesi, non abbia comunicato la richiesta di cancellazione, e che dunque abbia continuato a trattare i dati personali oggetto della richiesta di cancellazione.

In ogni caso, è evidente che, se ben interpretato, il principio in parola può avere interessanti conseguenze di carattere pratico ed operativo, sebbene il suo ambito applicativo appaia circoscritto al solo caso di richiesta di cancellazione e, dunque, non anche alle diverse richieste, da parte dell'interessato, di rettifica e/o integrazione dei dati (art. 16), limitazione (art. 18) o interruzione del trattamento (art. 21). La qual cosa, francamente, appare poco spiegabile in funzione della miglior tutela dell'interessato, ed anzi finisce per apparire una contraddizione, se non proprio una (grave) dimenticanza da parte del legislatore.

5. - *I limiti all'esercizio del diritto alla cancellazione. E in particolare dei rapporti tra diritto all'oblio e «libertà di informazione».* Il 3° comma dell'art. 17 elenca le ipotesi nelle quali il diritto alla cancellazione, di cui ai paragrafi precedenti, non opera.

Allo stesso modo di quanto può dirsi circa i contenuti del 1° comma (13), anche le limitazioni disposte al 3° comma dall'art. 17 non risultano originali rispetto allo stato pre-

regolamento della normativa e della giurisprudenza in materia.

Esse, infatti, in estrema sintesi, ribadiscono che il diritto alla cancellazione non può essere riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario: *a)* per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; *b)* per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri; *c)* per motivi di interesse pubblico sanitario; *d)* per motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; *e)* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

In definitiva la norma afferma che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, e cioè quelle indicate dalla norma.

Tuttavia, in considerazione del modo estremamente sintetico con cui la disposizione in esame tratta la complessa questione, per interpretare correttamente la portata di queste «ragioni superiori» ed il modo in cui va in concreto individuato il punto di equilibrio del sistema, pur limitando il discorso al diritto all'oblio, è necessario svolgere le brevi considerazioni che seguono. E ciò al fine di evitare che, ad una lettura superficiale del regolamento, possa apparire che il diritto all'oblio risulti sempre soccombente quando in concreto confligge con la «libertà di espressione e di informazione» (lett. *a)* del 3° comma dell'art 17 in esame), perché, come ovvio, se così fosse, il diritto in questione semplicemente non esisterebbe.

Ed infatti, come nel 'considerando' n. 153, così all'art. 85 (1° comma) lo stesso regolamento demanda al diritto degli Stati membri l'onere di conciliare la protezione dei dati personali ai sensi del regolamento con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

Il tutto trascurando che tale delega appare pericolosissima in quanto potrebbe produrre, e molto probabilmente produrrà, discipline nazionali dissimili su un tema di fondamentale importanza quale il rapporto tra i diritti della personalità rientranti nella galassia della privacy e la libertà di espressione e informazione.

Giova, allora, a riguardo, avvertire che non solo il diritto all'oblio, ma tutti i diritti rientranti nel novero applicativo delle norme in materia di tutela della privacy subiscono restrizioni — in ossequio a quanto previsto dalla disciplina vigente, e dunque a prescindere dall'odierno regolamento — ogni qual volta sia coinvolta la libertà di informazione, tanto che, in questo caso, il consenso dell'interessato non è considerato necessario per poter pubblicare i suoi dati personali (14). Al punto risulta opportuno dedicare qualche riflessione appena più approfondita.

5.1. - In realtà, non ogni esercizio della libertà di informazione è ritenuto idoneo a prevalere rispetto al diritto alla privacy, e dunque al diritto all'oblio, ed infatti all'uopo la giurisprudenza italiana in materia — anche in considerazione di quanto previsto nel nostro «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica» (15) — richiede l'accertamento di presupposti specifici, quali la veridicità della notizia, l'essenzialità del trattamento dei dati personali al fine di informare il pubblico ed infine il fatto che la notizia stessa sia raccontata in modo obiettivo, e dunque non suggestivo o iperbolico, rispetto al fine informativo perseguito (16).

Recentemente, la giurisprudenza ha affermato l'esigenza di un quarto presupposto necessario per la legittima pubblicazione di dati personali in esercizio del diritto d'informazione. Tale presupposto consiste nell'attualità dell'interesse pubblico all'informazione, e cioè nel fatto che vi sia realmente un interesse pubblico attuale a conoscere la notizia che coinvolge il trattamento dei dati personali in questione.

Ciò anche in ragione del fatto che l'art. 11 codice della privacy italiano (d.leg. 196/03), nel prevedere specifici obblighi nel trattamento dei dati, stabilisce che i dati raccolti siano, tra l'altro: «c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

Senza considerare che, in tema di diritto all'accesso, l'art. 12 del medesimo codice prevede la possibilità per l'interessato di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati (17). Ed inoltre che l'art. 6 dello stesso codice sancisce la illiceità di dati non aggiornati e l'art. 14 prevede, in tal caso, il diritto di opposizione, cioè la possibilità per l'interessato di opporsi al trattamento di dati (18).

5.2. - La valorizzazione del presupposto (o requisito, che dir si voglia) dell'attualità della notizia, o meglio dell'interesse pubblico ad essa relativo, sostanzialmente, garantisce all'interessato che un evento sia dimenticato o cancellato nel momento in cui non sussiste più un interesse collettivo alla conoscibilità dell'informazione.

Ciò, in definitiva, consente di affermare che il diritto all'oblio fa arretrare il diritto di cronaca che, per essere esercitato mediante l'utilizzo di dati personali, deve essere riferito ad eventi attuali o comunque ancora rilevanti nel presente; in altre parole il diritto di cronaca una volta esercitato su determinati dati personali non è legittimo per sempre, ma solo finché non viene meno l'interesse pubblico, quindi l'attualità (per le opportune puntualizzazioni in proposito si rinvia ai paragrafi successivi, laddove si tratterà la più recente giurisprudenza in materia).

Sulla base di quanto appena osservato, può concludersi che l'affermazione del diritto all'oblio — dapprima giurisprudenziale, e oggi rafforzata dalla chiara previsione normativa contenuta nell'art 17 del regolamento 2016/679 — ha modificato la concezione di libertà di informazione, e dunque anche di libertà di stampa. Alla luce di ciò la deroga ammessa nel 3° comma dell'art. 17 del regolamento europeo può essere correttamente interpretata nel senso che, se manca l'attualità della notizia (così come se mancano gli altri presupposti sopra cennati), non c'è esercizio del diritto di informazione, e quindi la deroga all'esercizio del diritto alla cancellazione non si applica.

5.3. - Il discorso appena svolto induce a ritenere che, senza alcun dubbio, i limiti elencati dal terzo comma dell'art. 17 del regolamento in esame vanno interpretati alla luce della normativa europea e dalle normative nazionali già esistenti. Il che significa che essi necessitano di essere integrati con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia. Ed inoltre che tra il diritto all'oblio e i limiti in parola occorre effettuare, caso per caso, un bilanciamento che — sebbene la norma non lo dica — viene implicitamente lasciato al giudice, come del resto era inevitabile (19).

Del resto, la giurisprudenza italiana, anche più recente, che si è occupata del tema, non ha manifestato incertezze nell'affermare costantemente la necessità di rintracciare, caso per caso, il giusto punto di equilibrio tra esigenza di tutela del soggetto titolare di un diritto all'oblio, e più in generale di un interesse rientrante nel novero dei diritti della personalità, ed esigenze alla pubblicazione, alla diffusione o al mantenimento (20).

ABSTRACT - *The (forgotten) right to be forgotten in regulation Eu 2016/679 on personal data protection.*

Reg. Eu 2016/679, which replaces Directive 95/46/EC and will enter into full force in all Member States in May 2018, introduces significant novelties in the regulation of personal data processing. The essay focuses on the onset of the right to be forgotten in a European legislative text, highlighting that the discipline appears, all in all, disappointing, as well as a source of dubious interpretations.

⁽¹⁾ Cfr., tra gli altri, M.L. AMBROSE, *Speaking of forgetting: Analysis of possible non-Eu responses to the right to be forgotten and speech exception*, *Telecommunications Policy* 38 (8), pp. 800-811.

⁽²⁾ Per gli opportuni riferimenti ed approfondimenti in proposito, oltre alla dottrina più avanti richiamata, cfr., *ex multis*, S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*. Milano, 2017; ma sia dato rinviare anche a F. DI CIOMMO, *Ouello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, 1101.

Circa le differenze culturali tra l'approccio nordamericano e quello europeo al tema della tutela della privacy, ed in particolare del diritto all'oblio, cfr., *ex ceteris*, Q. WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty*, 113 *Yale L.J.* pp.1151, 1208 (2004); F. WERRO, *The Right to Inform vs. The Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash, in Liability in the Third Millennium* a cura di A. COLOMBI CIACCHI, C. GODT, P. ROTT, L.J. SMUTH (eds), Baden-Baden, 2009, 294; J. ROSEN, *The Right to be Forgotten*, 64 *Stan. L. Rev. Online* 88 (2012); e R.K. WALKER, *The Right to Be Forgotten*, 64 *Hastings L.J.* p. 257 (2012).

⁽³⁾ La singolarità dell'approccio europeo, anche pre-Regolamento, è criticata in R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all)l'oblio*, in *Questione giustizia*, 2017, 76, dove si legge che il diritto all'oblio «ha due anime, entrambe di origine giurisprudenziale. L'una di impronta eurounitaria, l'altra con respiro domestico», e ciò in quanto — sempre secondo la condivisibile prospettazione di Pardolesi — mentre la Cgue ha dimostrato, con la sentenza c.d. Google-Spain (del 13 maggio 2014, causa C-131/12, in *Foro it.*, 2014, IV, 295, con nota di R. PARDOLESI e A. PALMIERI), di preferire un approccio che può essere sintetizzato nella formula «improprietà diacronica sopravvenuta» (in quanto per la Cgue «anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva»), ai giudici nazionali, nella maggior parte dei casi, non basta il semplice passaggio del tempo per ritenere accoglibile l'istanza dell'interessato, in quanto essi ritengono che occorra all'uopo svolgere una più complessa operazione di bilanciamento dei vari interessi in gioco.

⁽⁴⁾ In dottrina sono state espresse posizioni molto diverse circa il rapporto che può operare tra diritto all'oblio e diritto alla cancellazione dei dati personali. Alcuni autori, infatti, hanno espressamente affermato che il diritto alla cancellazione è in grado di ricomprendere anche la fattispecie concernente il diritto all'oblio (cfr., *ex ceteris*, A. BUNN, *The curious case of the right to be forgotten*, in *Computer Law and Security Review*, 2015, 51, p. 336). Altri autori hanno, invece, sottolineato come siano vari, e dunque anche diversi dal diritto alla cancellazione, le facoltà ricomprese nel «right to be forgotten» (cfr., *ex multis*, B. KOOPS, *Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysis of the «Right to be forgotten» in Big Data Practice*, in *Tilburg Law School Legal Studies Researcher Paper Series*, 8/2012, ma cfr., anche D. LINDSAY, *The «Right To Be Forgotten» by Search Engines under Data Privacy Law: A Legal and Policy Analysis of the Costeja Decision*, in A.T. KENYON, *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge Univ. Press, 2016).

⁽⁵⁾ Su questo specifico aspetto, tra i molti altri, v. M. CROCKETT (Comment), *The Internet (Never) Forgets*, p. 19, *SMU Sci. & Tech. L. Rev.* p. 151 (2016).

⁽⁶⁾ Cfr. Cass. 22 agosto 2017, Crosetti, che sarà riportata in un prossimo fascicolo; nonché Cass. 24 giugno 2016, n. 13161, *Foro it.*, 2016, I, 2729, con nota di R. PARDOLESI, e 5 aprile 2012, n. 5525, *id.*, 2013, I, 305, nonché *Danno e resp.*, 2012, 747, con commento di R. PARDOLESI e F. DI CIOMMO.

⁽⁷⁾ A tal riguardo, *ex ceteris*, giova ricordare che il legislatore italiano, con il d.l. n. 93 del 2014, convertito nella l. n. 19 del 2014, ha introdotto per la prima volta nel codice penale il concetto di «identità digitale».

⁽⁸⁾ Sul concetto di diritto all'identità dinamica, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO - R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, 701.

⁽⁹⁾ Ma in termini diversi, cfr., tra gli altri, F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati. Il regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016, II, in particolare 76; e V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in S. SICA-V. D'ANTONIO-G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina della privacy*, Milano, 2016, 220.

⁽¹⁰⁾ Per una efficace recente riflessione dottrinale che, tra l'altro, tratta il «travaglio della legislazione europea alla ricerca di una disciplina unitaria della privacy», v. G. PALAZZOLO, *La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione de deposito alla luce del reg. (Ue) 2016/679*, in *Contratto e impr.*, 2017, 613, spec. 629 ss.

⁽¹¹⁾ La Cassazione italiana, con ord. 17 luglio 2015, n. 15096, *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Persona fisica*, n. 108, e *Nuova giur. civ.*, 2016, 70, con nota di A. MANTELETO ha ritenuto di sottoporre alla Cgue una questione pregiudiziale (che ha ricevuto risposta sostanzialmente negativa) circa

l'operatività del diritto all'oblio rispetto ai dati storici contenuti in pubblici registri quali il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio (sul tema, v. anche MANTELERO, *Diritto all'oblio e pubblicità del registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 2015, 2655). Il tema non è affrontato nel Regolamento, nemmeno all'art. 89, rubricato «Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica a fini statistici», né al relativo considerando n. 156.

(¹²) Per considerazioni analoghe, cfr. F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google-Spain: è tempo di far cadere il «Velo di Maya»*, in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, RomaTre Press, Roma, 2015, 255. In senso parzialmente contrario, v. MARTINELLI, *op. cit.*, spec. 291 s., secondo la quale «ad ogni modo il termine cancellazione, sebbene meno preciso, ricomprende sicuramente la de-indicizzazione, in quanto si tratta, in tal caso, non di cancellazione del contenuto originale, ma di cancellazione dei dati trattati dal motore di ricerca».

(¹³) La più importante novità del 1° comma dell'art. 17 sembra consistere nel fatto che il testo sottolinea per ben due volte come, in presenza del presupposto di legge, il titolare del trattamento dei dati deve «senza ingiustificato ritardo», e dunque operando con la massima celerità possibili — procedere alla cancellazione richiesta dall'interessato.

(¹⁴) In proposito, cfr. gli art. 136 ss. codice della privacy italiano (d.leg. 196/03).

(¹⁵) Il codice è stato emanato con provvedimento del Garante privacy del 29 luglio 1998, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179.

(¹⁶) Cfr. l'art. 6 del codice, rubricato «Essenzialità dell'informazione», e l'art. 8, rubricato «Tutela della dignità delle persone».

(¹⁷) Il principio appare conforme a quello a più riprese affermato anche dalla giurisprudenza americana, a partire dal caso *Georg Firth v. State of New York*, Court of Appeals of the State of New York, July 2th 2002, 98 N.Y.2d 365 (2002). Cfr., *ex ceteris*, E. COOPER, *Following in the European Union's Footsteps: Why the United States Should Adopt its Own «Right To Be Forgotten» Law for Crime Victims*, *J. Marshall J. Info. Tech. & Privacy L.* p. 185, (2016).

(¹⁸) Si noti che «Il testo unico dei doveri del giornalista» italiano, nella versione vigente approvata dal Consiglio nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016, espressamente contiene, tra l'altro, uno specifico articolo (l'art. 3) dedicato al diritto all'oblio, che fa riferimento ad alcuni di tali principi.

(¹⁹) In questa prospettiva, giova sottolineare che il regolamento 2016/679 riconosce, all'art. 85, che l'applicazione delle norme sulla privacy in settori come quello della stampa meritano una particolare attenzione e lascia agli Stati membri la facoltà di approvare speciali disposizioni.

(²⁰) Cfr. la recentissima Cass. 22 giugno 2017 Crosetti, cit.; nonché Cass. 24 giugno 2016 n. 13161, cit.; 17 dicembre 2013, D., *id.*, 2014, II, 336, con nota di F. DI CIOMMO; e Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, cit. Per la giurisprudenza di merito più recente, *ex ceteris*, v. Trib. Milano, ord. 28 settembre 2016, *id.*, 2016, I, 3594; Trib. Napoli, ord. 10 agosto 2016, *id.*, *Le banche dati*, archivio *Merito ed extra*, 2016.1952; Trib. Roma 3 dicembre 2015, *id.*, 2016, I, 1040, con nota di P. PARDOLESI; ed inoltre Trib. Roma, sez. I civ., ord. 8 giugno 2017, giud. Pratesi; e Trib. di Trani, ord. 28 agosto 2017, giud. Lobianca, queste ultime due allo stato inedite.